

ARGOMENTO	RIASSUNTO	ARTICOLO
Posizionamento della norma nella gerarchia delle fonti	<p>I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008.</p> <p>Nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali della legge n° 180.</p>	art. 1 comma 1
Libertà di associazionismo	Nello Statuto è enunciato il principio di libertà di associazione tra imprese.	Art. 3 comma 1
Legittimazione ad agire delle associazioni	E' l'aspetto più interessante in quanto è attribuita alle associazioni la legittimazione a proporre azioni in giudizio non solo per la tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, ma anche e soprattutto a tutela di interessi solo di alcuni soggetti che abbiano natura omogenea .	art. 4 comma 1 e 2
Rapporti con le istituzioni	E' interessante la previsione d'istituzione di un ufficio responsabile della valutazione dei costi amministrativi sostenuti dalle regioni e dagli enti locali; la valutazione sarà nei confronti dell'impatto che le nuove iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, provocherà sulle imprese, e sarà esperita prima della loro adozione	art. 6 comma 3 art.6 comma 4
Rapporti con le istituzioni	<p>Lo Statuto prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza.</p> <p>Tale obbligatorietà si applica anche agli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In quest'ultimo punto lo Statuto va ben oltre l'obbligo che era stato sancito dal DL Sviluppo n° 70 convertito nella legge n. 106 in quanto nel decreto citato non era dovuta la pubblicazione qualora la documentazione fosse prevista da norma o regolamenti pubblicati in G.U .</p>	art. 6 comma 6
Rapporti con le istituzioni	<p>Sono richiamati dallo Statuto una serie di criteri di comportamento che le pubbliche amministrazioni hanno il compito di seguire nei rapporti con le imprese , soprattutto è stabilito l'obbligo di ridurre o eliminare, ove possibile, gli oneri meramente formali e burocratici relativi all'avvio dell'attività imprenditoriale . Si tratta di disposizioni di principio che purtroppo non prevedono sanzioni nel caso di mancato rispetto.</p> <p>E' altresì importante sottolineare che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo secondo lo Statuto di comunicare alle camere di commercio, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e dei requisiti minimi per</p>	art. 9 comma 1,2,3 e 4

	<p>l'esercizio di ciascuna tipologia di attivita' d'impresa . Inoltre le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese anche per il tramite delle agenzie per le imprese mentre le pubbliche amministrazioni non possono richiedere alle imprese copie di documentazione gia' presente nello stesso registro.</p>	
<p>Sanzioni per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e Depositi al Registro Imprese</p>	<p>Dal 15/11/2011 gli importi relativi alle sanzioni del Registro Imprese in caso di omesse denunce, comunicazioni, depositi sono state ridotte del 50%, inoltre, se effettuate entro i 30 giorni successivi alla scadenza sono ridotte ad un terzo.</p> <p>Il comma 5, dell'articolo 9 dello Statuto delle Imprese (legge 11/11/2011, n.180) modifica infatti l'articolo 2630 del codice civile "Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi".</p> <p>Le nuove sanzioni, che come previsto (art. 5 della legge 689/1981) si applicano ad ogni soggetto tenuto a chiedere l'iscrizione di atti e denunce o ad effettuare il deposito nel Registro Imprese, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per denunce, comunicazioni, depositi effettuati entro 30 giorni dalla scadenza da un minimo di Euro 34,33 ad un massimo di Euro 344,00 (novità); - per denunce, comunicazioni, depositi effettuati oltre 30 giorni dalla scadenza da un minimo di Euro 103,00 ad un massimo di Euro 1.032,00 (precedenti importi da Euro 206,00 a Euro 2.065,00); - per omesso deposito del bilancio aumento di 1/3 (un terzo) delle sanzioni (già previsto). <p>E' a tali importi che si deve fare riferimento nel caso non venga rispettata la prossima scadenza del 29 novembre 2011 prevista per la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte delle società al Registro Imprese.</p>	<p>art. 9 comma 5</p>
<p>Certificazione sostitutiva e procedura di verifica</p>	<p>Le certificazioni rilasciate alle imprese da Enti autorizzati, sostituiscono le verifiche delle autorità competenti e della pubblica amministrazione, fatto salvo eventuali risvolti penali. Le P.A. non possono richiedere alle imprese, dopo le necessarie verifiche, ulteriori adempimenti rispetto quelli minimi necessari per l'esercizio dell'attività</p> <p>La PA col tramite delle Camere di commercio, pubblica e aggiorna, ogni anno entro il 31/12, le norme e i requisiti minimi per l'esercizio di ogni tipologia di attività d'impresa.</p>	<p>art. 11 comma 1</p> <p>art. 11 comma 2</p>
<p>Rapporti con le Istituzioni</p>	<p>Dopo le disposizioni di principio, lo Statuto incentra la propria azione anche su norme operative : è sancito che durante il procedimento di verifica o di adeguamento ai requisiti minimi di attività, concordato con l'amministrazione, l'attività dell'impresa non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o di mancato rispetto dei requisiti medesimi, ne' l'amministrazione pubblica competente può esercitare poteri sanzionatori.</p> <p>Il parallelismo con le norme dell'articolo 7 del DL n° 70 convertito nella legge n° 106 è immediato , ed è possibile affermare a questo punto che sia i controlli fiscali che quelli amministrativi devono obbligatoriamente improntarsi a criteri che non penalizzino o interrompano l'attività d'impresa, fatto salvo casi di gravi inadempienze o difformità .</p>	<p>Art. 11 comma 3</p>